

N. 1/2022 R.G.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Nel procedimento introdotto da presentato e difeso dall'Avv. Diego Piselli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo, Via G. Camozzi, 106

## **DECRETO EX ART.283 CCII**

## Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art. 283 CCII depositato il 25 ottobre 2022 per
l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente proposto da
(C.F. ), nato a
esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC e
tutta la documentazione allegata, oltreché le integrazioni depositate in data 11.1.2023;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il
ricorrente è residente in via via e quindi il centro dei
suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto
soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
considerato che il ricorrente assume di versare in una situazione di sovriandebitamento
in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
considerato che nella prospettazione del ricorrente il debito ammonta a circa
€1.469.667,10 ed è riferibile interamente a debiti erariali di diversa natura, iscritti a





ruolo e derivanti, per la maggior parte, da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate per IVA e obblighi contabili per gli anni d'imposta 1989-1990;

rilevato che il debitore deduce di non aver potuto saldare tali debiti a causa di un grave problema sanitario, i cui esordi sintomatologici risalgono all'anno 2000, aggravati nel 2007, cui è seguito un trapianto polmonare e il successivo riconoscimento a novembre 2013 di invalidità totale e permanente (cfr. doc. 6 del ricorso);

precisato che il gestore della crisi nominato dall'OCC espone che la predetta situazione debitoria è riconducibile alla sentenza sfavorevole della Corte di Cassazione, sez. trib., n. 9895/2011, che ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, di cui il ricorrente non ha potuto coltivare l'ulteriore attività difensiva per i costi che la prosecuzione del giudizio avrebbe comportato e per i problemi di salute che lo hanno colpito;

considerato che il debitore è totalmente incapiente, non essendo titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati e non registrati, ad eccezione di un'autovettura targata immatricolata nel 1984 e pertanto di scarso valore economico; considerato altresì che il debitore, persona invalida al 100%, percepisce un reddito netto mensile di circa €320,33 ed è impossibilitato a produrre reddito;

preso atto che l'art. 283 CCII inserisce nell'ordinamento un'inedita forma di esdebitazione (anticipata dall'introduzione nella L.n.3/2012 dell'art. 14-quaterdecies ad opera del D.L. 137/2020, conv. con modif. L.n.176/2020) conseguibile una sola volta dal debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto conto del minimo che gli serve per il proprio mantenimento, calcolato secondo il parametro offerto dall'art.283 co.2 CCII;

tenuto conto che il presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione è che egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita, il patrimonio del ricorrente - rappresentato da un reddito mensile di €320,33 e da un'autovettura di scarso valore economico - non risulta sufficiente neppure in parte al pagamento del creditore;

valutato tuttavia che l'art.283 CCII al co.7 prevede che il Giudice debba verificare altresì la meritevolezza del debitore, "ed a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento";

osservato che la presenza di questo requisito deve essere vagliata con estremo rigore imponendosi al ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, che quanto meno deve





essere bilanciato dal positivo riscontro di un'apprezzabile diligenza del debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni;

rilevato che dall'esame della sentenza della Commissione tributaria di primo grado e della sentenza della Corte di Cassazione ( allegate solo a seguito della richiesta di integrazioni di questo giudice, mancando qualsiasi dettaglio anche nella relazione dell'OCC circa le precise cause dell'indebitamento) emerge che i debiti tributari riferiti a riguardano due "avvisi di rettifica notificatigli per evasione dell'IVA e violazione di connessi obblighi contabili relativamente agli anni 1989 e 1990" (cfr. doc. 4 della nota di chiarimenti del ricorrente);

osservato che dall'esame della sentenza della Suprema Corte emerge come gli accertamenti hanno riguardato da un lato, per l'anno 1989 l'emissione da parte del contribuente di fatture per cessioni di macchinari a società di leasing, avvalendosi della denominazione , a fonte di operazioni inesistenti; dall'altro per l'anno 1990, l'omissione del contribuente di fatturare operazioni per Lire 2,9 miliardi, nonostante avesse venduto in proprio un immobile della società , emettendo fattura come società ;

considerato che la Corte di Cassazione, in particolare, ha cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale, per non avere il giudice di appello esaminato elementi decisivi quali la percezione del prezzo da parte del contribuente, l'assenza di una vera e propria attività della società mandante, il ruolo avuto nella circolazione dell'immobile; manca inoltre secondo la Suprema Corte, la valutazione della condotta esterna del contribuente, volontariamente assoggettatosi a sanzione penale per effetto della sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ad imposizione fiscale IRPEF;

valutato che – alla lue delle circostanze emerse - non può pertanto essere esclusa una condotta connotata da colpa grave, malafede o frode da parte dell'odierno ricorrente nella formazione del proprio indebitamento, apparendo anche impossibile giustificare le omissioni tributarie contestate dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento riferibili al 1989 e al 1990, in un momento in cui la malattia del ricorrente non era ancora emersa;

osservato che il ricorrente non ha neppure rappresentato – e parimenti non lo ha dedotto l'OCC nella propria relazione – che con riferimento ai fatti penali derivati dai medesimi illeciti tributari è stata richiesta l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.





(della quale si è appreso solo con la lettura della sentenza della Corte di Cassazione allegata a seguito di chiarimenti richiesti da questo Giudice);

ritenuto che un'omissione cospicua e reiterata nel pagamento dei tributi è suscettibile di superare il filtro della meritevolezza nella misura in cui sia il portato di un'impotenza finanziaria del debitore cagionata da ragioni gravi ed eccezionali, oltre che rigorosamente concomitanti e come tali del tutto indipendenti dalla volontà del debitore;

rilevato che la grave malattia ha una valenza giustificatoria o esonerativa verso i debiti nella sola misura in cui sia anteriore al loro sorgere e/o coeva al loro scadere. Solo in quel caso essa emerge quale evenienza passibile di privare in modo incontrastabile il debitore di fonti economico-patrimoniali;

constatato che nella specie, di contro, vi è una scelta di non assecondare la pretesa fiscale, che si colloca cronologicamente in un tempo di molto antecedente l'insorgere della patologia;

osservato che vi è anche la decisione di contrastare giudizialmente la domanda erariale ancorché a monte si fosse – contraddittoriamente – patteggiata una pena in relazione ai reati tributari commessi in relazione alle medesime vicende cui si collegano i debiti; ritenuto che quest'ultima circostanza pone il debitore nettamente al di fuori del recinto della meritevolezza;

rimarcata la circostanza parallela per cui al debitore venivano a monte imputate dall'erario operazioni inesistenti, ossia essenzialmente plurime frodi, il che esclude la sussistenza anche degli altri due presupposti contemplati dall'art. 283, co. 8, ai fini della fruizione del beneficio esdebitatorio: l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa nella formazione dell'indebitamento;

ritenuto che la prima di tali condizioni d'accesso collaterali alla meritevolezza non è suscettibile d'essere riscontrata di fronte ad obbligazioni tributarie connesse a false fatturazioni riconosciute come tali in sede penale;

rilevato che la seconda condizione a sua volta non sussiste, venendo in rilievo un contegno del debitore rivelatore tanto di una deviazione da uno standard di comportamento diligente, quanto di un *deficit* di previsione;

rilevato che nella specie vi è colpa nella misura in cui il debitore senz'altro si è deliberatamente discostato da un modello di riferimento di diligenza media in rapporto alla natura dell'attività esercitata, trascurando di impiegare le proprie conoscenze per rappresentarsi le possibili conseguenze dannose della propria condotta e per adottare





– ben prima dell'insorgenza della patologia che diversi anni dopo è venuta ad affliggerlo

– misure precauzionali, posto che la scarsa considerazione dell'alea giudiziale connessa al possibile esito infausto di un processo milionario è di per sé stessa connotata da

colpa;

ritenuto che questa colpa è senz'altro qualificabile come grave se si guarda alla reiterazione del comportamento fraudolento e all'entità del discostamento dal parametro del professionista diligente e accorto, culminata non solo nella violazione giudizialmente riconosciuta di precetti penali, ma nella trasgressione dei criteri di normalità propri dell'agire diligente;

notato, infine, come la relazione particolareggiata dell'OCC si riveli, in realtà, del tutto carente nella ricostruzione della storia lavorativa del ricorrente (cfr. p. 8 della relazione), per un periodo consistente di tempo, dal 1980 al 1997, in cui il debitore ancora non era stato colpito dalla grave malattia che lo ha reso a partire dal 2013 invalido e impossibilitato nel produrre reddito;

rilevato che l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni fiscali non viene indagata nel complesso delle sue cause e nella pluralità dei fattori che nel tempo l'hanno determinata, ma letta unicamente in rapporto al contenzioso e alla malattia, sebbene il rapporto col fisco ne preceda ampiamente il manifestarsi;

rilevato che la relazione è lacunosa non solo nella valutazione dell'eziologia dell'esorbitante debito fiscale, ma nella valutazione della diligenza o negligenza prestata dal debitore nel rapporto con l'erario nelle diverse fasi della sua vita lavorativa;

constatato che la relazione si mostra del tutto incompleta sui profili relativi alle cause dell'indebitamento, sorvolando sul nesso logico e cronologico fra insorgenza della patologia e indisponibilità di risorse, di fatto trascurando di argomentare sull'incidenza della malattia sull'insostenibilità del debito fiscale;

rilevato, in definitiva, che la relazione dell'OCC si palesa talmente incompleta da mostrarsi reticente su plurimi aspetti, assumendo un impianto argomentativo che è sostanzialmente apodittico al pari delle conclusioni che esprime;

valutato per le considerazioni esposte che il ricorso non può che essere rigettato;

## P.Q.M.

il Giudice definitivamente pronunciando,





respinge il ricorso proposto da (C.F. ), nato a ;

manda all'OCC di competenza per ogni valutazione in ordine all'operato del gestore con riferimento all'incarico affidato;

dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché valuti la sussistenza del reato di cui all'art. 344 comma 3 CCII.

Si comunichi.

Bergamo, 4 febbraio 2023

Il Giudice dott.ssa Laura De Simone

